



Regione Siciliana
**Dipartimento Regionale
degli Interventi per la Pesca**

Nota esplicativa n.1

“Ammissibilità spese di costituzione GAC Asse IV”

In considerazione che sia nel corso della riunione della Cabina di Regia del 14 febbraio u.s. sia tramite le richieste pervenute all'indirizzo di posta elettronica fepasse4@mpaaf.gov.it ed in occasione dei seminari sull'Asse 4 ai quali è intervenuta l'Autorità di Gestione Nazionale, ed esperti della FARNET è emersa la necessità di un chiarimento sui quesiti seguenti:

(Fonte: FARNET)

Quesito n. 1

Possono considerarsi ammissibili i costi sostenuti dai GAC precedentemente alla loro approvazione?

Risposta:

Le spese sostenute dal GAC per la sua costituzione e per altre attività precedenti alla sua approvazione sono ammissibili in quanto contemplati all'art. 44 del Reg.1198/2006, alla lettera i) *“Acquisizione di competenze e agevolazione della preparazione e attuazione della strategia di sviluppo locale”*.

A tal riguardo, infatti, il Vademecum FEP specifica che il finanziamento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera i), del FEP può fra l'altro comprendere:

- a) *sostegno tecnico per la costituzione di nuovi partenariati locali o la ristrutturazione di quelli esistenti;*
- b) *sostegno tecnico per l'elaborazione, il controllo e la valutazione delle strategie di sviluppo locale;*
- c) *studi sulla zona interessata;*
- d) *misure di informazione sulla zona e la strategia di sviluppo locale destinate ai portatori di interesse e al grande pubblico;*

Fonte: FARNET

- e) *la formazione del personale incaricato della preparazione e dell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, incluse azioni di formazione come quelle relative alla gestione dei gruppi;*
- f) *iniziative promozionali e formazione di promotori di progetti.*

Si specifica, inoltre, che le spese ammissibili a valere sulla lettera (i) “Acquisire competenze e agevolare la preparazione e l’attuazione della strategia di sviluppo locale” non sono interessate dal limite del 10% applicabile alle spese operative. Tale limite riguarda, infatti, esclusivamente i costi operativi previsti dalla lettera j) dell’art. 44 – “Contribuire alle spese operative dei Gruppi” (tra cui costi di funzionamento uffici, spese per il personale ecc.).

Quesito n. 2

A partire da quale data possono ritenersi ammissibili tali spese?

Risposta:

Le spese sostenute dal GAC, per la sua costituzione e per altre attività precedenti (di cui ai punti sopra specificati a,b,c,d,e,f) alla sua approvazione, possono ritenersi ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del bando di selezione dei GAC o dalla data di pubblicazione dei provvedimenti per l'avvio dell'attuazione della misura in questione, ove previsto.

Quesito n. 3

Trattandosi di costi sostenuti prima della costituzione dei GAC: chi può essere ritenuto beneficiario dei costi?

Risposta:

Si specifica che tutte le misure finanziate ai sensi dell’art. 44 lett. i) possono essere attuate soltanto nell’ambito della strategia di sviluppo locale. Ciò significa che le operazioni concernenti la creazione di un singolo gruppo o strategia locale (per esempio i costi amministrativi dell’istituzione del gruppo o le spese relative agli esperti che aiutano a definire la strategia), possono essere attuate solamente dai gruppi selezionati dall’OI in quanto parte della strategia di sviluppo locale approvata.

Infine è opportuno intestare tali spese al GAC (al soggetto capofila nel caso di organismo senza personalità giuridica), alla stregua di quanto accade per le spese generali del beneficiario di una misura ad investimento.

Qualora alcune di queste spese fossero state sostenute da altri soggetti promotori (per la necessità di pagare subito) andrebbero ratificate nell’Organo direttivo del GAC e rimborsate da questo al soggetto che le ha sostenute.

Anche in questo caso il documento giustificativo di spesa portato a rendicontazione dovrà essere intestato al GAC.